



Comune di Oristano

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 9 del 23/01/2018)

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato anche «codice» - e si applica nei casi di svolgimento da parte di personale interno delle funzioni tecniche, indicate esplicitamente al comma 2 del medesimo art. 113, relative a lavori, servizi e forniture.
- 2) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
- 3) Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.
- 4) Gli incentivi sono riconosciuti a fronte dell'esistenza d'un formale atto di nomina e dell'accertamento delle mansioni regolarmente svolte e sono liquidati a norma dell'art. 6.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, il Comune destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e dell'eventuale parte di somme a disposizione previste per lavori o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e al netto dell'I.V.A.
- 2) La disposizione di cui al precedente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia formalmente nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.
- 3) La percentuale di cui al comma 1 è graduata in rapporto alla complessità di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
- 4) Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo di cui ai commi precedenti sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dei lavori, del servizio o della fornitura.
- 5) L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

- 1) L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
- 2) E' escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 4) Partecipano alla ripartizione del fondo:
 - a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del

- procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b)** il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - c)** il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - d)** il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, ai sensi dell'art. 113, comma 2 e comma 5, del codice;
 - e)** il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - f)** il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - g)** il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
- 5)** Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1)** L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del Dirigente competente, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché dei carichi di lavoro assegnati. Lo stesso Dirigente competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
- 2)** L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti assegnati a ciascuno ed i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1) La quota di incentivo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività secondo la seguente ripartizione:

A) Opere e Lavori:

Attività	%	Prestazione	Ruolo	%
Responsabilità unica del procedimento	30	art. 31	Responsabile del procedimento	80
			Collaboratore/i tecnico/i	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10
Programmazione della spesa per investimenti	1	art. 21	Tecnico incaricato	50
			Collaboratore/i tecnico/i	25
			Collaboratore/i amministrativo/i	25
Verifica preventiva del progetto	10	art. 26, c.6, lett. c) e d)	Tecnico incaricato	90
			Collaboratore/i tecnico/i	5
			Collaboratore/i amministrativo/i	5
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5	art. 113, c.2, c.5	Funzionario incaricato	40
			Collaboratore/i tecnico/i	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	30
Direzione dei lavori	40	art. 101	Direttore dei lavori	70
			Direttore/i operativo/i	10
			Ispettore/i di cantiere	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10
Collaudo tecnico-amministrativo - Certificato di regolare esecuzione	10	art. 102	Collaudatore tecnico-amm.vo	80
			Collaboratore/i tecnico/i	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10
Collaudo statico	4	art. 102	Collaudatore Statico	70
			Collaboratore/i tecnico/i	20
			Collaboratore/i amministrativo/i	10

B) Servizi o forniture:

Attività	%	Prestazione	Ruolo	% max
Responsabilità unica del procedimento	40	art. 31	Responsabile del procedimento	60
			Collaboratore/i tecnico/i	20
			Collaboratore/i amministrativo/i	20
Programmazione della spesa per investimenti	1	art. 21	Tecnico incaricato	80
			Collaboratore/i tecnico/i	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	5	art. 113, c.2, c.5	Funzionario incaricato	40
			Collaboratore/i tecnico/i	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	30
Direzione dell'esecuzione del contratto	44	art. 101	Direttore dell'esecuzione	80
			Collaboratore/i tecnico/i	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10
Verifica di conformità	10	art. 102	Tecnico incaricato	80
			Collaboratore/i tecnico/i	10
			Collaboratore/i amministrativo/i	10

- 1) Nel caso in cui il Certificato di Collaudo sia sostituito con quello di Regolare Esecuzione, la quota prevista a favore del Collaudatore sarà riconosciuta al Direttore dei Lavori che redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 2) Qualora un dipendente dell'Ente rivesta più di un incarico di cui al comma 1) il suo compenso sarà determinato dalla sommatoria degli incentivi previsti dal medesimo comma.
- 3) Nel caso in cui una o più attività non vengano svolte da personale formalmente incaricato, ad esempio nel caso in cui le corrispondenti funzioni vengano svolte con ricorso ad incarico professionale esterno, la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionalmente tra i ruoli e le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle percentuali rimanga pari a 100.
- 4) Qualora ciascuno dei ruoli riportati nelle tabelle di cui al punto 1) sia svolta da più dipendenti l'incentivo previsto sarà ripartito in parti uguali salvo diversa previsione preventivamente e motivatamente stabilita nell'atto di incarico;
- 5) Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
- 6) Qualora il personale dipendente venisse incaricato di svolgere i compiti di "Centrale unica di committenza" nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture

per conto di altri enti, verrà riconosciuta ai dipendenti formalmente incaricati una quota pari ad un quarto dell'incentivo previsto dall'art.2, comma 1.

- 7) Per funzionario si deve intendere qualsiasi dipendente sia di categoria D che di categoria C, incaricato delle funzioni indicate nel prospetto di cui sopra.

ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

- 1) La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, previo accertamento delle specifiche funzioni svolte dai dipendenti interessati. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3, comma 1, e la relativa quota percentuale verrà ripartita proporzionatamente tra i ruoli e le attività effettivamente svolte, in modo che la somma delle relative percentuali rimanga pari a 100.
- 2) Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare che con la liquidazione a farsi non supererà il 50% del trattamento complessivo annuo lordo;
- 3) La liquidazione dell'incentivo viene effettuata nel seguente modo:
 - a) all'aggiudicazione definitiva di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura:
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività del Responsabile del procedimento;
 - b) all'approvazione dei diversi stati di avanzamento dei lavori, servizi o forniture:
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, proporzionatamente all'importo dei diversi stati di avanzamento, incluso lo stato finale;
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente per l'attività del Responsabile del procedimento, proporzionatamente all'importo dei diversi stati di avanzamento, incluso lo stato finale;
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo in corso d'opera, sia tecnico-amministrativo che statico, proporzionatamente all'importo dei diversi stati di avanzamento, incluso lo stato finale;
 - c) all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità:
 - la restante quota del 25% della quota complessiva corrispondente per l'attività del Responsabile del procedimento;
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità;

- la restante quota del 20% della quota complessiva corrispondente per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 20% della quota complessiva corrispondente per l'attività di collaudo in corso d'opera, sia tecnico-amministrativo che statico.
- 4) L'erogazione dell'incentivo ai dipendenti interessati avverrà annualmente in occasione dell'erogazione del salario accessorio.

ART. 7 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

- 1) Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 2) Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
- 3) Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 4
- 4) Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 4, riconducibili all'attività del personale incaricato e non giustificabili da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, si applicheranno le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 33% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi fino al 66% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 66% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 5) Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, per le attività previste dall'articolo 4, riconducibili all'attività del personale incaricato e non giustificabili da comprovati motivi d'ufficio certificati dal dirigente competente, si applicheranno le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 33% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - b) incremento dei costi fino al 66% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 35%;
 - c) incremento dei costi oltre il 66% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 6) Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.
- 7) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del Codice.

ARTICOLO 8– DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

- 1)** Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche di cui al precedente art. 1, comma 2, affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D.Lgs. n. 50/2016.
- 2)** Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con delibera G.C. n. 94 del 2006.